



Commissione Tributaria Regionale della Toscana

Il Presidente

Firenze, 20 maggio 2020

Prot. n.

**A tutti i Presidenti, Vice Presidenti e Giudici
della CTR Toscana e delle CCTTPP**

e p.c.

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ai Presidenti delle CCTTPP

**Al Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli - Direzione Interregionale per la Toscana,
Sardegna e Umbria**

**Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati della
Toscana**

**Ai Presidenti degli Ordini dei Commercialisti e degli
Esperti Contabili della Toscana**

**alla Dirigente ad interim CTR Toscana
Dott.ssa Cristina Bulzacchelli**

**OGGETTO: integrazione provvedimento 4/5/20 alla luce della delibera
CPGT dell'11/5/20 e del D.L. "rilancio " del 19 maggio 2020 n.34**

Il decreto legge "Rilancio" modifica l'art. 16 del d.l. 23/10/18 n.119, consentendo anche ai giudici il collegamento audiovisivo a distanza. Tuttavia questa forma di processo da remoto rimane soggetta alla richiesta delle parti. Rimane poi qualche dubbio relativo all'applicabilità al contesto normativo emergenziale in corso di una norma prevista per il regime ordinario. E' inoltre necessaria l'adozione di provvedimenti e regole operative, a cura del MEF, nonché la concreta individuazione delle commissioni presso cui attivare questa metodologia. Ad oggi non risulta neppure

ancora operativo l'applicativo predisposto dal MEF e molti giudici non possiedono la firma digitale.

Sussisteva la speranza di poter revocare il provvedimento di sospensione delle udienze sino al 31 luglio e di procedere almeno alla celebrazione di udienze da remoto ai sensi della lettera f) dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n.18, ma anche il mutamento del contesto normativo non sembra avere offerto un valido strumento per superare ostacoli e difficoltà obiettive preesistenti e persistenti. La legge demanda soltanto ai capi degli Uffici (nella specie non solo il presidente della commissione ma anche il dirigente amministrativo-datore di lavoro del personale), ciascuno per le rispettive competenze, le scelte da compiersi, nell'organizzazione del lavoro, per assicurare primieramente la tutela della salute dei lavoratori e di tutti i soggetti che possono trovarsi ad operare nei locali delle commissioni tributarie e soltanto sui medesimi gravano le conseguenti responsabilità, anche di ordine penale. In conseguenza dell'attuale pandemia sono state infatti espresse forti preoccupazioni e ferme riserve per l'inadeguatezza dei nostri locali da parte di vari professionisti, dalla Direzione regionale delle entrate, dalla Dirigente e dal personale amministrativo e dai loro sindacati, nonché dai giudici tributari (nella quasi totalità). La relazione ispettiva del CPGT nell'aprile del 2018, già ben prima dell'epidemia virale, aveva così descritto le gravi carenze strutturali della nostra CTR: *“la Commissione occupa una palazzina, ... completamente o quasi fuori norma rispetto alle previsioni del d.lgs. n.81/2008 e totalmente inadatta alle funzioni d'istituto, sia per il debito decoro dovuto alla funzione cui è deputata, sia per l'estrema frammentazione organizzativa ed operativa dell'ufficio di segreteria che ne consegue, sia per l'angustia dei locali, inadatti a ricevere e contenere pubblico con un minimo di comodità. Le stanze sono in genere piccole, i corridoi troppo stretti, l'impiantistica elettrica e di areazione fuori norma, le misure antincendio poche e di vecchio stampo”*. Si precisa che nonostante da parecchi anni sia stato previsto il trasferimento in altra più idonea (e già individuata) sede (soluzione da tutti condivisibile) nulla è stato ancora attuato. Stando già così le cose, i devastanti effetti della pandemia hanno aggravato la situazione in modo quasi esponenziale, per cui non esisteva altra soluzione alternativa alla sospensione delle udienze ordinarie sino al 31 luglio, fatta eccezione, come si è detto, per i provvedimenti urgenti e per le udienze in camera di consiglio che possono essere celebrate con la presenza fisica di tre giudici e, solo saltuariamente, di un segretario, escluse le parti ed il pubblico, in condizioni di relativa sicurezza previa adozione dei necessari presidi igienico-sanitari. Si può ritenere che allorché sarà finalmente attivata la piattaforma informatica del ministero anche le camere di consiglio potranno svolgersi a distanza. Per le udienze da remoto con discussione orale sembra molto improbabile la possibilità di poter procedere alla celebrazione delle stesse prima della pausa estiva, attesa la necessità, come prima si diceva, di altri interventi normativi e tecnologici. Si ricorda comunque che il Consiglio ha autorizzato l'effettuazione di udienze, a pieno regime, per tutto il mese di luglio e di settembre.

Conclusivamente sussistono invariate le linee guida tracciate nel mio precedente provvedimento, con la precisazione che le stesse sono vincolanti solo per quanto riguarda le modalità estrinseche relative alla gestione e alla celebrazione delle udienze, ma la interpretazione delle norme emanate in sede di legislazione di emergenza,

laddove esse attengano a scelte da compiersi in sede giurisdizionale, sono e restano rimesse alla libera determinazione di ciascun giudice. Purtroppo l'approssimazione e l'ambiguità dell'art. 83 del d.l.17 marzo 20 n.18 hanno creato spazi interpretativi che in alcune commissioni hanno condotto a soluzioni che non mi sembrano compatibili con i principi fondamentali del processo tributario. Infatti, pur essendo per legge possibile, nella fase emergenziale, sacrificare il principio della pubblicità dell'udienza, ritengo invece si possa soltanto sollecitare ma non imporre alle parti la rinuncia ad ogni forma di trattazione orale, in presenza o da remoto. Una lettura costituzionalmente orientata, rispettosa del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, garantito dall'art.24 Cost., non consente soluzioni diverse. Personalmente non ho accolto neppure il suggerimento del CPGT relativo allo svolgimento di udienze secondo le modalità indicate all'art. 83 comma 7 lettera h). Infatti se le parole di questo testo normativo hanno un significato proprio, la disposizione configura essenzialmente una decisione allo stato degli atti, laddove si prevede espressamente il deposito in telematico, *“di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”*, escludendo chiaramente, ancorché implicitamente, ogni spazio per il deposito di memorie argomentative. In sostanza, applicando tale norma, le parti verrebbero spinte non soltanto a rinunciare alla discussione orale, ma anche ad ogni altra memoria illustrativa successiva agli atti introduttivi del giudizio. Invero c'è anche chi, pur invocando detto disposto, concede termine per il deposito di memorie illustrative; ma così facendo non si applica la previsione di cui alla lett. h), ma si crea un ibrido non contemplato da alcuna norma. Ho quindi ritenuto, per le udienze in camera di consiglio, preferibile applicare il rito previsto agli artt. 32-33 d.lgs.546/92 con relativa facoltà di deposito di memorie illustrative e repliche nel rispetto di modalità di contraddittorio più pregnanti e con salvezza di validità della procedura ove la stessa venisse rinviata in periodo non più coperto dalla normativa emergenziale.

In attesa quindi dei necessari interventi tecnologici e normativi, valuterò nel frattempo l'eventuale contributo propositivo che dovesse pervenire dai Colleghi interessati allo studio delle iniziative più utili ad una celere ripresa di tutte le attività della commissione.

Dott. Giovanni Soave

